

**CONVENZIONE PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO
DI FINANZA REGIONALE E LOCALE – CIFREL TRA**

L'Università Cattolica del Sacro Cuore, con sede legale in Milano, L.go Gemelli n. 1, rappresentata dal Rettore *pro-tempore*

L'Università degli Studi di Ferrara, con sede legale in Ferrara, Via Ludovico Ariosto n. 35, rappresentata dal Rettore *pro-tempore*

L'Università degli Studi di Brescia, con sede legale in Brescia, Piazza del Mercato n. 15, rappresentata dal Rettore *pro-tempore*

L'Università degli Studi di Torino, con sede legale in via Giuseppe Verdi n. 8, rappresentata dal Rettore *pro-tempore*

L'Università degli Studi del Piemonte Orientale, con sede legale in Vercelli, via Duomo n. 6, rappresentata dal Rettore *pro-tempore*

di seguito congiuntamente indicate come Università convenzionate

PREMESSO CHE

- tra le Università Cattolica del Sacro Cuore, degli Studi di Ferrara e degli Studi di Trento, poi receduta, è stato istituito, a norma dell'art. 91 del D.P.R. 382/1980, con convenzione del 23 marzo 1988 il Centro Interuniversitario di finanza regionale e locale;
- in data 20 dicembre 2016 le Università Cattolica del Sacro Cuore, degli Studi di Ferrara, degli Studi di Brescia e degli Studi di Torino hanno sottoscritto una nuova convenzione per rinnovo del Centro, in scadenza il 31 dicembre 2021;
- è intenzione delle Parti rinnovare il Centro, avendo convenuto sull'opportunità di continuare a promuovere e sviluppare la collaborazione scientifica sui temi più rilevanti della finanza pubblica locale e, più in generale, sui temi dell'economica pubblica e della *political economy*,
- che l'Università degli Studi del Piemonte Orientale ha manifestato il proprio interesse ad aderire al Centro interuniversitario predetto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Oggetto

Con la presente convenzione le Parti confermano la volontà di collaborare nell'ambito del Centro Interuniversitario di Finanza Regionale e Locale (CIFREL), istituito a norma dell'art. 91 del D.P.R. 382/1980, formalizzando altresì l'adesione da parte dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale e concordano pertanto di rinnovare formalmente il Centro stesso, di cui la presente convenzione costituisce lo statuto.

ART. 2
Strutture afferenti al Centro

2.1 Afferiscono al Centro i sotto indicati Dipartimenti/Istituti delle Università convenzionate:

- Dipartimento di Economia e finanza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore
- Dipartimento di Economia e finanza dell'Università degli studi di Ferrara
- Dipartimento di Economia e Management dell'Università degli Studi di Brescia
- Dipartimento di Economia e Statistica "Cognetti de Martiis" dell'Università degli Studi di Torino;
- Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche dell'Università degli Studi di Torino
- Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa e Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale

2.2 L'afferenza di altri Dipartimenti o Istituti delle Università convenzionate, oltre a quelli sopracitati, può avvenire con delibera del Consiglio Direttivo, così come previsto nel successivo art. 10.

ART. 3
Finalità del Centro

Il Centro è costituito con le seguenti finalità:

- a. sviluppare e diffondere ricerche non solo nell'ambito della finanza pubblica locale, ma più in generale sui temi dell'economia pubblica e della *political economy*;
- b. promuovere attività di ricerca di eccellenza in questi ambiti, catalizzando tutti gli studiosi che si occupano di questi temi presso le Università afferenti e coinvolgendo anche dottorandi e giovani studiosi;
- c. promuovere ed organizzare - anche in collegamento con Università straniere Fondazioni, istituzioni pubbliche o private - convegni scientifici, seminari, tavole rotonde su temi attinenti alle finalità di ricerca del Centro;
- d. promuovere e organizzare attività di alta formazione presso Enti ed Istituzioni pubblici e privati;
- e. stimolare iniziative di divulgazione e pubblicazione dei risultati conseguiti nell'ambito dell'attività di ricerca;
- f. concorrere a programmi per il funzionamento di progetti di ricerca nazionali ed internazionali.

ART. 4
Sede amministrativa

4.1 Il Centro ha sede, ai soli fini organizzativi e amministrativi, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore - Dipartimento di Economia e Finanza - Milano.

4.2 Tale sede amministrativa può essere variata previo accordo di tutte le Università convenzionate.

4.3 La gestione amministrativa e contabile è effettuata secondo il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università sede amministrativa.

ART. 5

Organizzazione del Centro

Gli Organi del CIFREL sono: a.
il Consiglio Direttivo;
b. il Direttore.

ART. 6

Consiglio Direttivo

6.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di programmazione delle attività del Centro ed è composto da un rappresentante per ciascuna Università convenzionata.

6.2 Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Direttore, il quale deve essere professore di ruolo di prima fascia nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari attinenti alle attività del Centro.

6.3 Il Consiglio Direttivo è nominato con Decreto del Rettore dell'Università dove il Centro ha sede amministrativa e resta in carica un triennio solare.

6.4 Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti; sono esclusi dal computo gli assenti giustificati. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei votanti; a parità di voti prevale il voto del Direttore. Le adunanze possono essere svolte anche per via telematica. Il Consiglio Direttivo è convocato ogni volta che il Direttore lo reputi necessario o che sia richiesto da un terzo dei suoi componenti.

6.5 Possono essere invitati alle adunanze del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, docenti universitari e studiosi di chiara fama nazionale e internazionale.

6.6 I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono redatti dal più giovane in ruolo dei docenti componenti il Consiglio medesimo in qualità di Segretario verbalizzante.

6.7 Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- eleggere al proprio interno il Direttore
- coadiuvare il Direttore nella gestione delle attività del Centro;
- promuovere l'attività del Centro, stabilendo i criteri di impiego dei fondi assegnati o comunque conferiti,
- discutere le linee di indirizzo della ricerca e delle varie attività del Centro su proposta del Consiglio Scientifico;
- deliberare l'adesione al Centro, su richiesta degli interessati, dei docenti di ruolo afferenti ai Dipartimenti delle Università convenzionate;
- deliberare il programma delle attività del Centro avendo cura di non porre in essere attività concorrenziali con quelle dei singoli Dipartimenti afferenti al Centro medesimo;
- coadiuvare il Direttore nella gestione delle attività del Centro;
- approvare la relazione annuale scientifica predisposta dal Direttore del Centro;

- approvare il piano annuale di spesa e il rendiconto consuntivo predisposti dal Direttore del Centro;
- approvare le richieste di adesione avanzate da altre Università e da altri Dipartimenti delle Università già aderenti e prende atto degli eventuali recessi;
- proporre eventuali modifiche alla presente Convenzione – Statuto, che saranno sottoposte all’approvazione degli Organi di Governo degli Atenei convenzionati e formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi sottoscritti dai Rettori dei rispettivi Atenei;
- proporre lo scioglimento del Centro, da comunicare agli Atenei convenzionati per gli adempimenti conseguenti;
- proporre il rinnovo del Centro per i 6 anni successivi, da sottoporre all’approvazione degli Organi di Governo delle Università convenzionate;
- deliberare su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Direttore.

ART. 7

Il Direttore

7.1 Il Direttore è nominato dal Rettore dell’Università dove il Centro ha sede amministrativa su designazione del Consiglio Direttivo, a norma del precedente art. 6, e dura in carica un triennio solare. Il mandato è rinnovabile.

7.2 Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

- può nominare il Vice Direttore tra i componenti del Comitato Direttivo;
- coordina e sovrintende l’attività del Centro;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo e cura l’esecuzione delle relative delibere;
- vigila sull’osservanza della presente Convenzione - Statuto
- cura la realizzazione dei programmi stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- predispone il piano annuale di spesa e il rendiconto consuntivo sottoponendoli all’approvazione del Consiglio Direttivo;
- predispone la relazione annuale scientifica da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo;
- propone al Consiglio Direttivo il programma di attività del Centro; - svolge tutte le attività attribuitegli dalla normativa vigente.

7.2 Il Vice Direttore, se nominato, collabora con il Direttore nell’espletamento dei suoi compiti e lo sostituisce nei casi di assenza o di temporaneo impedimento.

7.3 Il Direttore esercita le proprie attribuzioni nel rispetto della normativa vigente e dei Regolamenti interni dell’Ateneo sede amministrativa del Centro.

ART. 8

Finanziamenti

8.1 Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti:

- a. da programmi di ricerca nazionali ed internazionali, (Ministeri, Unione Europea, ecc.);
- b. da contributi eventualmente assegnati dai Dipartimenti e dalle strutture universitarie aderenti al Centro, la cui misura è stabilita dai competenti Organi di ciascuno;

- c. da altri enti pubblici e privati o fondazioni, interessati alle attività di ricerca e formazione del Centro;
- d. da eventuali donazioni e liberalità.

8.2 I finanziamenti affluiscono all'Università dove il Centro ha sede amministrativa, con vincolo di destinazione al Centro stesso. La gestione amministrativa e contabile dei finanziamenti destinati al Centro è effettuata secondo il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università sede amministrativa.

8.3 Le Istituzioni Universitarie che sottoscrivono la presente Convenzione o che aderiranno successivamente si impegnano a contribuire in termini di apporti scientifici alle attività del Centro attraverso il sostegno di specifici progetti. Eventuali contributi finanziari dovranno essere deliberati dai competenti organi delle Istituzioni Universitarie.

8.4 Il Centro può partecipare a progetti di ricerca nazionali ed europei solo per il tramite delle Università convenzionate in relazione all'effettivo apporto che le Università stesse renderanno disponibili per i progetti.

8.5 I risultati delle attività di ricerca svolte dal Centro, ove previsto, dovranno essere attribuiti ai Dipartimenti interessati afferenti alle Università convenzionate in relazione all'effettivo apporto dei Dipartimenti stessi.

ART. 9

Modifiche della Convenzione

Modifiche alla presente Convenzione – Statuto possono essere apportate, su proposta del Consiglio Direttivo e con la conseguente approvazione degli Organi Accademici degli Atenei contraenti, che le approvano secondo i rispettivi Statuti, nel rispetto della normativa inerente i centri interuniversitari.

ART 10

Durata e recesso

10.1 La presente Convenzione dura 6 anni solari a decorrere dal 1° gennaio 2022, con possibilità di rinnovo espresso di sei anni in sei anni, previa approvazione degli Organi competenti degli Atenei convenzionati sulla base di una relazione circa l'attività scientifica svolta e i risultati conseguiti, predisposta dal Consiglio Direttivo del Centro, che propone il rinnovo.

10.2 E' ammesso il recesso di ciascun Dipartimento/Istituto o di ciascuna delle Università partecipanti previa disdetta da inviare alla sede amministrativa del Centro e per conoscenza a tutte le altre Università convenzionate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno con almeno 6 mesi di preavviso.

10.3 Il Direttore sottopone la dichiarazione di recesso alla presa d'atto del Consiglio Direttivo.

10.4 Il recesso ha comunque efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo, a condizione dell'avvenuto assolvimento delle obbligazioni e degli impegni assunti nei confronti del Centro e ancora in corso.

10.5 In caso di recesso, qualora le adesioni non fossero almeno due, il Centro si intenderà automaticamente sciolto

ART. 11 **Adesioni ulteriori**

11.1 Su delibera a maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo possono entrare a far parte del Centro altre Università, previa loro formale richiesta indirizzata al Consiglio Direttivo medesimo.

11.2 Le nuove ammissioni saranno formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione, approvati e sottoscritti da tutte le Università convenzionate.

ART. 12 **Tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro**

12.1 L'Università ospitante si impegna ad adempiere nei confronti del personale e dei soggetti autorizzati all'accesso presso le proprie strutture agli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

12.2 Le Università aderenti al Centro sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

ART. 13 **Obblighi di riservatezza e tutela dei dati personali**

13.1 Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro a seguito e in relazione alle attività oggetto del medesimo ed espressamente qualificate come tali.

13.2 Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire, che i dati personali forniti, anche verbalmente o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengono trattati esclusivamente per le finalità della presente convenzione, mediante consultazione, elaborazione e raffronto con altri dati.

13.3 Le parti si impegnano reciprocamente a trattare tutti i dati personali acquisiti nell'esecuzione della presente convenzione nel pieno rispetto della normativa vigente e in particolare del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni.

ART. 14

Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente Convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non sia possibile ricomporre in via amichevole, saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

ART. 15 Spese

15.1 La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, ed è assoggettata a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni con spese a carico della parte che ne farà richiesta.

Letto, confermato e sottoscritto

Università Cattolica del Sacro Cuore
Il Rettore (firmata digitalmente)

L'Università degli Studi di Ferrara
Il Rettore (firmata digitalmente)

L'Università degli Studi di Brescia
Il Rettore (firmata digitalmente)

L'Università degli Studi di Torino
Il Rettore (firmata digitalmente)

L'Università degli Studi del Piemonte Orientale
Il Rettore (firmata digitalmente)